

STATUTO

**VAIBUS SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ABBREVIATA IN "VAIBUS S.C.
A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIALE GAETANO
LUPORINI 895
Numero REA: LU - 185730
Codice fiscale: 01966880468
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2015 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.24984/10377

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA"

o in forma abbreviata

"VAIBUS S.C. A R.L."

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli articoli 2615 ter, 2462 e seguenti Codice Civile, la Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.C. A R.L.) denominata: **"VAIBUS Società Consortile a Responsabilità Limitata"** o, in forma abbreviata, **"VAIBUS S.C. A R.L."**.

Art. 2) SEDE

La sede della Società è fissata nel Comune di Lucca.

Art. 3) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 4) DURATA

La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

Art. 5) OGGETTO

La società è costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, quindi con natura e finalità consortili, senza diretto scopo di lucro.

La società, in particolare, ha per oggetto principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al lotto di gara della Provincia di Lucca da quest'ultima provvisoriamente aggiudicato nella seduta pubblica del 27 (ventisette) settembre 2004 (duemilaquattro) alla costituenda ATI di cui fanno parte "CLAP S.P.A." (mandataria), "L.A. F.LLI LAZZI - SOC. PER AZ - LINEE AUTOMOBILISTICHE FRATELLI LAZZI" (mandante) e "C.LU.B. S.C.P.A." (mandante), a seguito della gara di cui alla lettera di invito della Provincia di Lucca protocollo 76245/8 A3 del 31 (trentuno) maggio 2004 (duemilaquattro), sì da consentire alle imprese consorziate di operare in modo unitario nello svolgimento dell'appalto.

Con essa inoltre i Soci intendono costituire un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività nel campo del trasporto pubblico locale della mobilità e di ogni altra attività a queste connessa, sia nell'ambito di attività a rilevanza interna rispetto a singoli Soci consorziati, concentrando i processi produttivi e gestionali comuni delle realtà dei Soci interessati a detti processi per ottimizzarne la gestione, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente, coordinare il comportamento delle imprese interessate, sia nell'ambito di attività con rilevanza esterna attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi o lavori anche mediante partecipazio-

ne a procedure concorsuali.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale potranno essere demandati alla società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali da svolgersi all'interno del lotto di gara:

A) attività a rilevanza esterna al gruppo di imprese consorziate:

- il coordinamento tra le consorziate, in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in forza dei contratti di servizio stipulati;

- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;

- l'acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i Soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei soci;

- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione all'organizzazione ed alla gestione dei contratti di servizio;

B) attività a rilevanza interna al gruppo di imprese consorziate:

- il perseguimento degli interessi della Società e delle singole consorziate;

- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, per questi ultimi esercitandone altresì la commercializzazione;

- la promozione dei sistemi di acquisto collettivo per le imprese consorziate;

- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle politiche di relazioni industriali;

- l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;

- lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;

- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e della carta di servizio.

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazio-

ne di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purchè nei limiti e sotto l'osservanza dell'articolo 11, comma terzo, D.Lgs n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione ed in genere dei divieti di legge in materia. Scopo della società è assumere, utilizzando le caratteristiche specifiche dei propri soci, tutti i compiti sopra elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in particolare quelli previsti dai patti parasociali allegati al presente statuto.

E' fatto divieto alla società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'articolo 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 6) CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale Sociale è di EURO 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero centesimi).

Ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, i soci saranno tenuti, previa deliberazione assembleare, ad eseguire versamenti per la copertura delle perdite ricollegabili esclusivamente ai costi di funzionamento della S.C.A.R.L. e non alle risultanze delle singole aziende che ne fanno parte ed in quanto responsabili dei loro aspetti gestionali.

Tali contributi, non assimilabili ad apporti di capitale, sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i soci interessati.

Gli apporti "in conto capitale" dovranno essere iscritti in una speciale riserva, che potrà essere successivamente imputata al capitale sociale.

Le anticipazioni dei soci in favore della società a titolo di finanziamento, nel rispetto dei divieti di legge, si considerano infruttifere di interessi o altre utilità, a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare.

Art. 7) PARTECIPAZIONI SOCIALI

La società è stata costituita tra le aziende partecipanti all'ATI aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale a seguito di gara di cui al precedente articolo 5.

Le quote sociali, risultanti dall'atto costitutivo, sono ripartite a norma di legge, del capitolato di gara e del con-

tratto di servizio.

Le quote sono trasferibili:

a) tra soci, a seguito di variazioni del servizio fra i singoli consorziati, previa rideterminazione delle rispettive quote di produzione, fermo restando quanto previsto dal capitolato di gara e dal contratto di servizio;

b) dai soci a soggetti che, nel rispetto dell'art.116 del D.lgs. n.163/2006, si siano resi affittuari o cessionari a qualsiasi titolo dell'azienda, o di un ramo di azienda, del socio cedente, che formi oggetto dell'attività consortile del medesimo.

Il trasferimento delle quote avviene al valore del patrimonio netto alla data del trasferimento.

Art. 8) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 9) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché dall'articolo 6 del presente statuto, in ordine ai contributi ordinari e straordinari dovuti dai soci.

Le decisioni dei soci sono adottate col solo metodo assembleare di cui all'articolo 2479 bis Codice Civile.

L'Assemblea delibera ai sensi degli articoli 2479 e seguenti Codice Civile.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nella Regione Toscana, mediante lettera raccomandata o PEC spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio dei Soci.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo di Assemblea in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità di convocazione è riconosciuta la validità dell'Assemblea quando sia comunque rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. E' ammessa la tenuta dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in costante collegamento audio-video (videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia per loro possibile ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in collegamento audio-video.

Verificatesi queste condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio-video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e negli altri casi previsti dalla legge.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato nella riunione e scelta anche fra non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea e scelto anche fra non soci, salvo che, per volontà del Presidente o su richiesta dell'Assemblea, il verbale debba essere redatto per atto di Notaio. In ogni caso il verbale dovrà indicare il nominativo dei soci intervenuti ed il nominativo dei soci dissenzienti o astenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da non socio, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della società.

La delega, in mancanza di diversa espressa menzione, si intende riferita anche alla seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione ad intervenire all'Assemblea stessa anche per delega.

Art. 10) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto e rimane in carica 5 anni ai sensi dell'articolo 2475 Codice Civile e seguenti.

Qualora non abbia provveduto l'Assemblea esso nomina, al proprio interno, il Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che per disposizione inderogabile di legge o in conformità al citato articolo 6 sono riservati all'Assemblea la cui esecuzione è, comunque sia, riservata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può delegare poteri a uno o più amministratori, nomina il responsabile di esercizio ai sensi del capitolato di gara e contratto di servizio e può nominare, procuratori "ad negotia" e procuratori speciali, anche tra i propri componenti, per determinate categorie di atti, definendone anche gli eventuali compensi.

Spetta al Presidente la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 12) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nella regione Toscana.

Il Presidente, od in sua assenza o impedimento il Consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno o necessario oppure quando anche un solo Consigliere o il Collegio sindacale, se nominato, ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante nominato dal Presidente anche non in seno al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio deve essere indirizzata mediante telegramma, o telefax o posta elettronica con almeno cinque giorni utili di preavviso ed indicando l'ordine del giorno. In caso di seria e comprovata urgenza tale termine è ridotto a giorni due.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 13) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto, a cura di quest'ultimo, nel li-

bro delle decisioni degli amministratori.

Art. 14) DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile limitatamente all'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO o REVISORE

I soci nominano l'Organo di controllo o il Revisore nei casi in cui tale organo è obbligatorio per legge o qualora, anche in assenza di tale obbligo, lo ritengano opportuno.

L'Organo di controllo si compone di un solo membro effettivo, iscritto al registro dei revisori legali ai sensi dell'art.2397 comma 2. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il sindaco è rieleggibile.

I soci possono prevedere la nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, in luogo di quello monocratico.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 del codice civile. Inoltre, deve esercitare la revisione legale dei conti, se all'atto della nomina, gli venga conferito anche tale incarico.

Il Revisore ha il dovere di svolgere la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche.

Il compenso annuale dell'Organo di controllo e/o del Revisore è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

In caso di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, l'incarico della revisione legale dei conti, anziché essere conferito all'Organo di controllo stesso, può essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione in merito al revisore legale le disposizioni previste per le società per azioni.

Art 16) RECESSO - ESCLUSIONE

Il recesso può essere esercitato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2473 codice civile e delle altre norme di legge nonchè nel rispetto dei vincoli ed obblighi derivanti dal capitolato di gara e dal contratto di servizio.

Il socio receduto non può sottrarsi agli impegni assunti nei confronti della società, delle Amministrazioni pubbliche appaltanti e di terzi a meno che gli altri soci si dichiarino formalmente disponibili a subentrare anche non in pro-quota e fatta salva l'accettazione della stazione appaltante medesima. E' comunque impregiudicata la facoltà di recesso eser-

citabile al termine dell'affidamento del servizio di cui all'articolo 5 pur a fronte di un atto di proroga della società.

L'esclusione del socio, subordinata al subentro nel servizio da parte di uno o più consorziati superstiti ed alla accettazione della stazione appaltante, è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- non esegua il conferimento relativo alla propria quota o sia moroso nel pagamento dei contributi, ordinari o straordinari di cui al precedente art. 6, previa, in ogni caso, diffida ad adempiere con termini di almeno giorni trenta;
- si sia reso colpevole di gravi violazioni delle norme del presente statuto, del contratto di servizio e delle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

Al socio escluso, fatta salva qualsiasi ragione di credito o risarcitoria della società nei suoi confronti, si applica quanto previsto dall'articolo 2473 del Codice Civile, nei limiti consentiti dall'articolo 2473 bis Codice Civile.

Per le obbligazioni già assunte dalla società fino al momento dell'esclusione, si applica nei confronti del socio escluso quanto previsto in tema di recesso.

Art. 17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio, dovrà redigersi a cura degli amministratori, il bilancio ai sensi di legge, con le conseguenti formalità.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno ripartiti come segue:

- il 5% sarà destinato alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale Sociale;
- il residuo verrà accantonato a riserva statutaria, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

Art. 18) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Firmato: Maria Simona Deghelli

Francesca Volkhart Notaio